



COMUNE DI GRAMMICHELE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

N. 11 del Reg

Data della deliberazione
29-01-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE

OGGETTO : Esercizio provvisorio. Approvazione PEG provvisorio 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di gennaio nell'apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito si è riunita la Giunta Municipale in persona dei seguenti signori:

PURPORA GIUSEPPE	Sindaco	P
LI ROSI SALVATORE	Assessore	A
Branciforte Giuseppe	Vice Sindaco	P
LAMAGNA GIOVANNI ANTONIO GIUSEPPE	Assessore	P
SCIRE' AGATA SEBASTIANA	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Pepe Valentino.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: *“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e **deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre**, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

Considerato che il comune non ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 entro la data del 31 dicembre 2018, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e quindi si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2019;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato sulla GURI n.292 del 17/12/2018 con cui è stato differito al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2020 degli Enti Locali ed ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è pertanto autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino al 28.02.2019;

RICHIAMATO pertanto l'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: **“Articolo 163** Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.”;

RICORDATO CHE:

- il Consiglio comunale con deliberazione n. 47 del 20.11.2018, esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 162, 1° comma, del T.U.L.O.E.L., di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il bilancio approvato dal Consiglio Comunale nella struttura di cui all'art. 165 dell'ordinamento contabile rappresenta atto fondamentale di indirizzo strategico contenente i programmi pluriennali da realizzare nel triennio 2018/2020;
- con il bilancio di previsione approvato dal Consiglio a ciascun servizio è stato affidato un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio (art. 165, comma 9, D. Lgs. 267/00);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 119/2018, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

CONSTATATO che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati:

- della programmazione (allegato n. 4/1);
- della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);

EVIDENZIATO che si applicano in caso di esercizio provvisorio i medesimi principi relativi agli impegni di spesa e alle regole di copertura finanziaria della spesa, fissati dal predetto **Allegato n. 4/1, punto 5;**

CONSTATATO che con riferimento al principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al predetto **Allegato n. 4/2.8:**

- nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo

bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

- *che per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;*
- *è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:*
 - a) *il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio;*
 - b) *il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;*
- *nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente;*
- *la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*
- *nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore;*
- *nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma,, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;*
- *i rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- *la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato;*
- *gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione;*

CONSTATATO pertanto, che nel corso dell'esercizio provvisorio:

- *sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;*
- *sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;*
- *nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;*

ATTESO che il tesoriere gestisce la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo

pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSTATATO che in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato. Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente;

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente. Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

CONSIDERATA la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio;

ATTESO che nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente;

CONSTATATO che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

- a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo;

RITENUTO che l'approvazione di un PEG provvisorio, conforme con l'ultimo bilancio approvato, possa consentire di superare temporaneamente le difficoltà sopra citate, permettendo in particolare:

- l'effettuazione di tutte quelle spese riguardanti la somministrazione e fornitura di beni servizi a carattere continuativo;

- l'effettuazione delle spese di cui all'art. 191 del D.Lgs.267/00;
- l'effettuazione delle spese correlate a fondi con destinazione vincolata, già acquisiti al bilancio e già assegnati a obiettivi specifici;
- la gestione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti, se attuativi di provvedimenti di indirizzo e di autorizzazione già in precedenza adottati;

RITENUTO, pertanto, di approvare il PEG provvisorio anno 2017, limitatamente all'assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in conformità con gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2016/2018 relativi all'anno 2017, autorizzando i responsabili di servizio all'utilizzo di tali dotazioni, coerentemente con quanto disposto dalla normativa in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria, in attesa della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2017;

DATO ATTO che il suddetto documento contiene i risultati che l'amministrazione intende raggiungere mediante l'opera di attuazione del Piano esecutivo di gestione, da parte dei responsabili dei servizio;

CONSTATATO che PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

RILEVATO che il PEG con l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;

CONSTATATO infine che nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti;

EVIDENZIATO che gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio e che le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere;

CONSTATATO che la struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile;

CONSIDERATO che secondo l'orientamento della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, *"...la gestione dell'esercizio finanziario è informata - pur in difetto della tempestiva adozione dello strumento programmatico ed autorizzatorio - a principi di prudenza e dunque, idonea a neutralizzare il rischio, connotato all'attuale contesto, di operare su parametri sovradimensionati e, quello conseguente, di determinare situazioni di squilibrio economico-finanziario. D'altro canto, in costanza di esercizio provvisorio e nella economia di una gestione c.d. per dodicesimi protratta per una parte rilevante dell'esercizio finanziario, essenziale si atpeggia la previa adozione da parte degli organi di governo dell'Ente di specifiche linee guida finalizzate a garantire - in uno all'osservanza dei precetti normativi - l'equilibrio strutturale della gestione medesima fissando direttive ed impartendo indicazioni che i responsabili dei servizi dovranno declinare in azioni positive, soprattutto, sul versante della, ormai, ineludibile rigorosa*

rivisitazione della spesa ..." (Delibera n. 8 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie dell'adunanza del 12 giugno 2014);

CONSIDERATO che l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, assegna al sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato i responsabili dei servizi, in ordine, tra l'altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell'art. 183, del medesimo Decreto Lgs n. 267/2000 e in generale alla responsabilità della gestione dei budget di spesa;

ATTESO che i poteri dirigenziali in ordine agli atti di gestione dell'ente spettano in via esclusiva e possono essere derogati soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative;

RITENUTO che i responsabili dei servizi debbano provvedere all'adozione dei relativi atti di gestione entro i termini ragionevoli, per consentire l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti nei programmi dell'Ente;

RILEVATO che solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, sarà possibile provvedere all'assegnazione definitiva delle dotazioni finanziarie necessarie all'adozione da parte dei responsabili dei servizi dei provvedimenti di gestione attuativi dei piani e dei programmi che saranno approvati dagli organi competenti;

Nelle more del previsto aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale in osservanza delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

VISTO l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 9-bis così come integrato dal decreto legge 9.2.2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTA inoltre la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata sulla G.U. del 31 dicembre 2018;

RILEVATA l'urgenza del presente argomento, in considerazione della necessità di avviare l'affidamento dei budget e degli obiettivi ai sopracitati responsabili;

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

Con voti unanimi, resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge, anche successivamente, in ordine all'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs 267/2000,

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato per costituirne parte integrante e sostanziale,

di dare atto che fino all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, e comunque fino al termine di approvazione come prorogato da norme di legge ed oggi fissato al 31.3.2019, dal 1° gennaio 2019 l'Ente agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

di confermare il carattere autorizzatorio, per le motivazioni esposte in premessa e sino all'approvazione del nuovo bilancio di previsione 2019-2021, del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 approvato con deliberazione G.M. n. 119/2018 come aggiornato con le variazioni adottate fino al 31.12.2017;

di assegnare ai Responsabili dei Settori, nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio 2019 e comunque fino all'approvazione del PEG 2019-2021, ai fini della gestione dei capitoli relativi alla spesa e all'entrata dell'esercizio finanziario 2019 così come attribuiti con il P.E.G. 2018-2020.

di individuare quali destinatari del presente provvedimento e gestori dei capitoli di P.E.G. di competenza dei centri di responsabilità e dei centri di spesa, senza necessità di ulteriori atti, i soggetti individuati dal Sindaco quali Responsabili di Settore;

di monitorare, da parte di ciascun Responsabile di concerto con la Responsabile del Settore Finanziario, l'andamento della spesa onde pervenire al massimo contenimento della stessa compatibile con i servizi obbligatori e inderogabili, stante che, alla luce della manovra finanziaria del governo nazionale e dell'esercizio provvisorio della regione, gli stanziamenti attualmente previsti nell'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018/2020 potrebbero non trovare conferma nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021;

di stabilire che il presente provvedimento avrà validità fino all'approvazione del bilancio esercizio finanziario 2019 e che con successivo atto si provvederà, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, all'assegnazione definitiva delle dotazioni finanziarie necessarie all'adozione da parte dei responsabili dei servizi dei provvedimenti di gestione attuativi dei piani e dei programmi approvati dagli organi competenti;

Di fissare le seguenti direttive ed impartire le seguenti indicazioni che i funzionari responsabili dei servizi dovranno declinare in azioni positive, soprattutto, sul versante della, ormai, ineludibile rigorosa rivisitazione della spesa secondo l'orientamento della Corte dei Conti (Delibera n. 8 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie dell'adunanza del 12 giugno 2014):

possono essere assunte solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

possono essere disposti pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

non è consentito il ricorso all'indebitamento e possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

possono essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, per importi non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti del 2019, secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 2018, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

tassativamente regolate dalla legge;

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui alla precedente lettera e) sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis) del TUEL;

sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies del TUEL, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;

di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Responsabili dell'Ente

La Giunta, discusse e valutate le ragioni ed i motivi dell'urgenza, sulla base di apposita successiva votazione palese, unanime e favorevole, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, T.U. 18.8.2000 n. 267.

PARERE

In ordine alla Regolarita' tecnica (art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30) si esprime parere Favorevole

Grammichele, li 29-01-2019

**IL RESPONSABILE SEL SETTORE
Dott. Pepe Valentino**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

In ordine alla Regolarita' contabile (art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30) si esprime parere Favorevole

Grammichele, li 29-01-2019

**IL RESPONSABILE SEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Di Dio Concetta**

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione

Preso atto:

che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, della legge 8.6.1990, n. 142, e successive modifiche e integrazioni, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni, hanno espresso parere favorevole:

il Competente Responsabile del Ufficio in ordine alla regolarità tecnica;

il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la proposta.

Con successiva e unanime votazione dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

L'Assessore Anziano
Branciforte Giuseppe

Il Sindaco
PURPORA GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pepe Valentino

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo comune dal 30-01-2019 al 14-02-2019 a norma dell'art. 11 della L. R. 44/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Grammichele, li 15-02-2019

Il Messo Comunale

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pepe Valentino

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

è divenuta esecutiva:

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Grammichele, li 29-01-2019

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pepe Valentino

La presente è copia conforme all'originale

Si rilascia _____

Grammichele _____

Il Segretario Generale
(Dr. Valentino Pepe)